

Municipio I° Genova Centro Est Genova, Via Polleri 11/1

vincenzo.falcone@gmail.com - vincenzofalcone@virgilio.it - scrivi@falconevincenzo.it

Genova, 03 dicembre 2009

Al Presidente del Municipio I - Centro Est

<u>Sede</u>

Il sottoscritto Falcone Vincenzo, Capogruppo di Alleanza Nazionale, chiede l'inserimento all'ordine del giorno della prossima seduta di Consiglio della seguente

MOZIONE

"CONTRARIETA' ALL'APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO CHE BANDISCE IL CROCIFISSO DALLE AULE SCOLASTICHE"

Premesso che:

- La Sig.ra Soile Lauti Albertin, cittadina italiana ma di origine finlandese, nel 2002 aveva i suoi due figli che frequentavano l'Istituto statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme (Padova) dal quale chiese di togliere i crocifissi dall'aula e, per tutta risposta, dalla direzione della scuola qualche mese dopo le fu comunicato che i crocefissi sarebbero restati al loro posto.
 - La Sig.ra Soile Lauti Albertin, ricevuto il diniego da parte della scuola, diede inizio ad una battaglia legale contro la decisione della scuola, prima davanti al Tar del Veneto, poi presso la Corte Costituzionale e, in ultimo, davanti al Consiglio di Stato.
 - In tutti i casi la giustizia italiana arrivò alla medesima conclusione: i crocifissi dovevano restare nelle aule scolastiche così come stabilito tra l'altro dal regio decreto 965, articolo 118, del 30 aprile 1924.
- La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, accogliendo il ricorso presentato dalla Sig.ra Soile Lautsi Albertin, con una propria recente pronuncia ha imposto all'Italia di bandire il crocifisso dalle aule scolastiche.

Considerato che:

 La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per il tramite del suo capo dell'ufficio stampa, Stefano Piedimonte, ha dichiarato che la suddetta non è "una sentenza definitiva" e che il Governo italiano ha tre mesi di tempo per chiedere un rinvio davanti alla Grande Camera¹. (ANSA 04 nov 2009 – 20:57).

Verificato che:

- Questa sentenza non tiene conto del fatto che nell'esperienza italiana l'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici è in linea con il riconoscimento dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano ribadito dal Concordato del 1984.
- Dal dispositivo della sentenza si evincerebbe che «La presenza dei crocefissi nelle aule scolastiche costituisce una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni» ed anche una violazione alla «libertà di religione degli alunni».
- Da tale lettura emergerebbe una chiara visione parziale e ideologica a fondamento di una condanna che ignora o trascura il molteplice significato del crocifisso, che non è solo simbolo religioso ma anche segno culturale e che è sicuramente parte del patrimonio storico del popolo italiano.

Ritenuto che:

- Questa sentenza, sullo sfondo della riflessione, altro non è che uno dei postumi del mancato inserimento, nel preambolo della Costituzione Europea, delle radici cristiane.
- Nelle more dell'esito del ricorso presentato dallo Stato Italiano, sia quanto mai necessario ed urgente preservare le attuali tradizioni ovvero mantenere negli edifici pubblici e scolastici di questo Municipio in primis e conseguentemente in tutto il Comune, la presenza del crocifisso quale simbolo fondamentale dei valori civili e culturali del nostro paese.

Visto:

- II Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Consiglio del Municipio I Genova Centro Est impegna il Presidente e la Giunta Municipale

- A richiedere alla Sindaco Vincenzi di esprimere al Governo Italiano la Contrarietà del Comune di Genova e dei suoi cittadini alla applicazione di questa sentenza, perché lesiva delle radici, dell'immagine, della storia e della cultura millenaria della città dei papi e del Cristianesimo.
- A richiedere alla Sindaco una apposita ordinanza che in attesa della definizione del ricorso presentato dall'Italia alla Grande Camera della Corte Europea:
 - o intimi l'immediata affissione del crocifisso in tutti gli edifici pubblici e scolastici presenti nel territorio di questo Comune, quale espressione dei fondamentali valori "civili" e "culturali" dello Stato Italiano;
 - o incarichi un idoneo numero di personale della Polizia Municipale affinché, entro 15 giorni dalla data di emissione, controlli l'esatta osservanza del contenuto dell'ordinanza in parola;
 - o prevedere una congrua sanzione amministrativa con la quale punire i trasgressori.
- A informare dell'iniziativa la cittadinanza tutta e le Istituzioni competenti per materia.

Il Capogruppo Vincenzo FALCONE

È l'organo della Corte chiamato a pronunciarsi su un caso che solleva una grave questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli, oppure un'importante questione di carattere generale.